



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel. 0923.946388 – Fax 0923.941020 – Email: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELL'AMBITO PORTUALE DI MAZARA DEL VALLO

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo:

- VISTA** la legge 28.01.1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni (Riordino della legislazione portuale);
- VISTO** il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro);
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 272/99 (Riforma sulla sicurezza dei lavoratori in ambito portuale);
- VISTO** il Dp. n. 031598 in data 28.10.1991 dell'allora Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto sulla sicurezza portuale, con riferimento agli autoveicoli che circolano nei porti;
- VISTO** il Dp. n. 82/31052 in data 02.07.1996 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di circolazione stradale in ambito portuale;
- VISTO** il D.M. 08.06.1987 in materia di circolazione stradale in ambito portuale;
- VISTA** l'Ordinanza n. 05/1987 e successive modifiche del Comandante del Porto di Mazara del Vallo;
- VISTE** le proprie Ordinanze nn. 13/2004, 46/2005 e 77/2011 in materia di Circolazione veicolare;
- VISTI** gli articoli 30, 50, 64, 65, 68, 81 e 409 del Codice della Navigazione, e gli articoli 38, 39 e 59 del Regolamento per la navigazione marittima;
- VISTI** gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada e l'articolo 5 del relativo Regolamento d'esecuzione ed attuazione;
- VISTO** il Codice Internazionale per la "Security" delle navi e delle installazioni portuali (I.S.P.S. Code);
- VISTO** il Capitolo XI-2 della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS 74) consolidata;
- VISTA** la Circolare Titolo "Port Security" n. 01 in data 7 aprile 2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

CONSIDERATO che l'ambito portuale di Mazara del Vallo è in parte inserito nel contesto viario della città, ed include strade aperte alla pubblica circolazione;

CONSIDERATO che il porto nuovo di Mazara del Vallo, come definito nel corpo della presente Ordinanza, è privo di sistemi di recinzione con varchi d'accesso ed è di fatto aperto all'uso pubblico;

CONSIDERATO che, oltre ai pericoli rappresentati dalla presenza di sbocchi diretti su moli, dalla presenza di navi all'ormeggio con cavi in tensione e dalla presenza di mezzi speciali anche fuori sagoma operanti con carichi sospesi, le peculiari caratteristiche delle molteplici altre attività che si svolgono nell'ambito portuale di Mazara del Vallo non sempre consentono di prevenire e segnalare adeguatamente i pericoli per i veicoli e per i pedoni che vi transitano;

CONSIDERATI gli esiti della riunione di lavoro intercorsa tra questa Capitaneria di Porto, il Comune di Mazara del Vallo, il Comando della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo, la Sezione Operativa Territoriale di Mazara del Vallo dell'Ufficio delle Dogane di Trapani e visto il relativo verbale datato 05/03/2020;

ORDINA

Articolo 1

Nuova disciplina della Circolazione nell'ambito portuale di Mazara del Vallo

È approvato l'annesso *“Regolamento disciplinante la circolazione veicolare nell'ambito portuale del Porto di Mazara del Vallo”* – Edizione Novembre 2020.

Articolo 2

Entrata in vigore ed abrogazioni

Alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate le seguenti norme:

la presente Ordinanza e l'annesso regolamento entrano in vigore al quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo. Con la medesima decorrenza sono abrogate l'Ordinanza n. 13/2004 del 01/07/2004 e le correlate Ordinanze n. 46/2005 del 23/09/2005 e n. 77/2011 del 23/11/2011, nonché ogni altra precedente disposizione in contrasto.

Articolo 3

Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza e dell'annesso Regolamento saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, ferme restando a carico dei contravventori anche le eventuali discendenti responsabilità civili in caso di danni a persone e/o cose.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l'inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale di questo Comando attraverso il portale: www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo.

Mazara del Vallo, lì 24/11/2020.

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Vincenzo CASCIO

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

VINCENZO CASCIO

In Data/On Date:

martedì 24 novembre 2020 11:47:52



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NELL'AMBITO
PORTUALE DI MAZARA DEL VALLO



EDIZIONE NOVEMBRE 2020

Sommario

CAPO I – Disposizioni generali.....	1
1. Introduzione	1
2. Oggetto e campo di applicazione.....	1
3. Definizione delle aree portuali.....	2
4. Limiti all'accesso ed alla libera circolazione in ambito portuale	2
5. Soggetti permanentemente autorizzati all'accesso in ambito portuale	3
6. Altri soggetti autorizzati all'accesso in ambito portuale.....	3
7. Veicoli autorizzati all'accesso in ambito portuale	4
8. Soggetti occasionalmente autorizzati all'accesso in ambito portuale	4
9. Norme generali di condotta e circolazione	5
10. Autorità preposte ai controlli in ambito portuale	5
11. Apposizione della segnaletica stradale	6
CAPO II – Disciplina della Circolazione nel Porto Nuovo	7
12. Divieti di accesso e di transito	7
13. Aree e divieti di sosta	7
14. Limiti di velocità	7
15. Distanza di sicurezza dal ciglio delle banchine, delle calate e dei moli.....	8
16. Disposizioni speciali aggiuntive ai fini della <i>security</i> marittima.....	8
CAPO III – Disciplina della Circolazione nel Porto Canale Ovest.....	9
17. Divieti di accesso e di transito	9
18. Distanza di sicurezza al ciglio delle banchine e divieti di sosta.....	9
CAPO IV – Disciplina della Circolazione nel Porto Canale EST.....	10
19. Distanza di sicurezza al ciglio delle banchine e divieti di sosta.....	10
20. Norme particolari per il Piazzale G.B. Quinci	10

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. INTRODUZIONE

Il porto di Mazara del Vallo, come meglio specificato in seguito, è da considerarsi area di lavoro e, pertanto, chiunque a qualunque titolo vi acceda, a piedi o con veicoli, deve osservare le disposizioni del presente Regolamento ed adottare ogni precauzione dettata dalle condizioni di agibilità e percorribilità e dalla destinazione delle aree ivi ricadenti, al fine di non costituire rischi per l'incolumità propria o altrui e per non intralciare il sicuro ed ordinato svolgimento della circolazione e delle attività portuali.

2. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento e disciplina l'accesso, la sosta e la circolazione di veicoli e pedoni all'interno delle aree operative portuali di Mazara del Vallo, nonché all'interno delle altre aree portuali specificamente indicate che, ancorché non direttamente interessate da operazioni quali ormeggio/disormeggio di navi, carica/scarica di merci, imbarco/sbarco di passeggeri ed equipaggi, etc, costituiscono comunque aree funzionali all'ordinato e sicuro svolgimento delle attività portuali.

Per le aree demaniali marittime aperte alla pubblica circolazione e non disciplinate dal presente Regolamento, la circolazione è disciplinata con ordinanza del Comune di Mazara del Vallo, sentita la Capitaneria di Porto per le aree limitrofe all'ambito portuale, la cui disciplina è suscettibile di influire sul sicuro ed ordinato svolgimento delle attività portuali.

In particolare:

- è definito ambito operativo portuale l'insieme delle aree ricadenti all'interno del Porto Nuovo come definito al successivo paragrafo 3, primo capoverso, e dei tratti banchinati delle due sponde del Fiume Mazaro (meglio noto come "Porto canale"), presso cui ormeggiano e sbarcano il pescato unità della locale flotta peschereccia;
- gli assi stradali retrostanti le banchine del "Porto canale" (Lungomazaro Ducezio, Piazzetta dello Scalo, Via Molo Comandante G. Caito, Lungomare Giuseppe Mazzini, Via Selinunte, Via Pammilo) ed il Piazzale G.B. Quinci retrostante l'omonima banchina, assolvono alla funzione di garantire la pubblica viabilità cittadina e sono pertanto soggetti alla disciplina del Comune di Mazara del Vallo, sentita la Capitaneria di porto per gli aspetti di sicurezza portuale.
- Per quanto attiene specificamente il Piazzale "G.B. Quinci", compete al Comune di Mazara del Vallo la disciplina della circolazione nelle aree interne, storicamente adibite a pubblico parcheggio cittadino, ad eccezione delle aree sovrastanti i depositi interrati di combustibile marino che servono i relativi distributori fissi portuali che, insieme alle banchine, costituiscono aree operative portuali soggette alla disciplina della Capitaneria di porto.

3. DEFINIZIONE DELLE AREE PORTUALI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

Porto Nuovo: l'insieme delle aree operative portuali che, a partire dal varco portuale della Calata S. Vito, comprendono le banchine denominate "Ammiraglio Francese" (fino al limite con la banchina militare Guardia Costiera), "Vespri Siciliani", "Ruggero II" e "Mokarta", e le calate denominate "San Vito" e "Scalabrini" (cfr. Allegato A).

Fa altresì parte del Porto Nuovo di Mazara del Vallo l'area demaniale marittima delimitata a Nord dalla Via Lungomare Fata Morgana, ad Est dal limite del Cantiere Navale "F.lli Giacalone", a Sud dalle banchine della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza e dalla Banchina "Ammiraglio Francese", ed a Ovest dal prolungamento verso nord della Calata "San Vito", comprendente gli edifici del Comando Capitaneria di porto – Guardia Costiera, del Comando Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, della Sezione Operativa Territoriale dell'Agenzia delle Dogane, del Mercato ittico ed ortofrutticolo e gli assi stradali di collegamento tra i predetti edifici e le altre aree portuali (Viale Guardia Costiera, Viale 6 ottobre).

Porto Canale Ovest: l'area demaniale marittima individuata dalle banchine denominate "Vivant Denon", "Pammilo", "Selinunte", "Trasmazzaro" (cfr. Allegato B).

La responsabilità della circolazione all'interno delle aree assentite in concessione ai cantieri navali ricade sotto la responsabilità dei rispettivi concessionari.

Porto Canale Est: l'area demaniale marittima individuata dalle banchine denominate, "Ducezio", "Comandante Caito", "banchina di collegamento", "G.B. Quinci" e porzioni operative dell'omonimo Piazzale (cfr. Allegato C).

Porto turistico: (cfr. Allegato C): l'area demaniale marittima individuata dal molo denominato "Buon Vento" e dalla banchina denominata "Edrisi", attualmente assentite in concessione rispettivamente alla Associazione Diportisti Nautici Mazaresi (ADINA) ed alla Lega Navale Italiana – Sezione di Mazara del Vallo. La responsabilità della circolazione all'interno delle aree in concessione ricade sui rispettivi concessionari.

4. LIMITI ALL'ACCESSO ED ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE IN AMBITO PORTUALE

La parte operativa del Porto Nuovo di Mazara del Vallo, come individuata al primo capoverso del precedente paragrafo 3, è da considerarsi "zona a traffico limitato", in cui l'accesso e la circolazione di veicoli e persone sono soggetti ai limiti ed alle prescrizioni indicate nel presente Regolamento.

Le banchine del Porto Canale sono anch'esse aree operative destinate all'ormeggio delle unità da pesca minori ed alle loro operazioni commerciali (ormeggio/disormeggio, imbarco/sbarco equipaggi e attrezzature, sbarco pescato, piccole manutenzioni a bordo e simili). Per evidenti ragioni di sicurezza, l'accesso alle stesse è consentito al personale autorizzato, per il tempo strettamente necessario per il loro svolgimento.

5. SOGGETTI PERMANENTEMENTE AUTORIZZATI ALL'ACCESSO IN AMBITO PORTUALE

Ai fini del precedente paragrafo 4, oltre al personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, i seguenti soggetti sono permanentemente autorizzati all'accesso pedonale e veicolare ed alla libera circolazione in tutto l'ambito portuale, operativo e non, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, con l'obbligo di prestare la massima attenzione al fine di non costituire pericolo per la sicurezza propria o altrui e di non arrecare intralcio al sicuro ed ordinato svolgimento delle attività portuali, nonché di essere muniti di un documento di qualificazione / riconoscimento personale e di esibirlo ad ogni richiesta delle autorità preposte ai controlli:

- a) personale delle FF.AA. italiane, per motivi di servizio, incluso il personale del Servizio Fari e Segnalamenti Marittimi della Marina Militare Italiana nell'esercizio delle proprie funzioni;
- b) personale delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, delle autorità sanitarie (servizio 118 e Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Frontiera) nonché di ogni altro dispositivo di protezione civile, nell'esercizio del proprio servizio;
- c) personale dell'amministrazione delle Dogane, ed ogni altro Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria o Ufficiale Giudiziario nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d) parlamentari nazionali, deputati della Regione Sicilia, autorità cittadine nell'esercizio delle proprie funzioni;
- e) personale del Corpo Diplomatico dello Stato;
- f) personale civile dell'Amministrazione centrale e periferica delle Infrastrutture e dei Trasporti, incluso il personale del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, nonché personale del demanio marittimo e del servizio infrastrutture marittime e portuali della Regione Sicilia, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni;
- g) personale in possesso della Tessera di libero accesso nei porti dello Stato, rilasciata dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

6. ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ACCESSO IN AMBITO PORTUALE

I seguenti altri soggetti sono autorizzati, senza particolari formalità, all'accesso pedonale e veicolare ed alla circolazione nell'ambito portuale, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e limitatamente allo svolgimento dei propri compiti ed all'esercizio delle proprie funzioni o attività, con l'obbligo di prestare la massima attenzione al fine di non costituire pericolo per la sicurezza propria o altrui e di non arrecare intralcio al sicuro ed ordinato svolgimento delle attività portuali, nonché di essere muniti di un documento di qualificazione / riconoscimento personale e di esibirlo ad ogni richiesta delle autorità preposte ai controlli:

- a) personale dei servizi tecnico-nautici del porto di Mazara del Vallo;
- b) palombari e sommozzatori in servizio locale o muniti di autorizzazione ad operare nel porto di Mazara del Vallo;
- c) titolari e dipendenti delle imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali ai sensi della legge 84/94 e ss.mm.ii;

- d) operatori autorizzati all'esercizio di attività in ambito portuale ex art. 68 c.n.;
- e) titolari di concessione demaniale in ambito portuale, per gli scopi della propria attività;
- f) agenti e raccomandatori marittimi operanti a Mazara del Vallo;
- g) spedizionieri in possesso di tessera rilasciata dalla Dogana;
- h) funzionari ed ispettori degli enti tecnici e di classifica delle navi;
- i) incaricati dei servizi postali;
- j) personale di Enti e Società esercenti pubblici servizi;
- k) armatori e proprietari delle navi ormeggiate nel porto di Mazara del Vallo;
- l) marittimi regolarmente imbarcati sulle navi passeggeri, mercantili e da pesca ormeggiate nel porto di Mazara del Vallo o stazionanti in rada, muniti di libretto di navigazione o di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comando di bordo, esclusivamente per raggiungere la zona d'imbarco o per allontanarsi dal porto;
- m) passeggeri delle navi che scalano il porto di Mazara del Vallo o stazionano in rada, esclusivamente per raggiungere la zona d'imbarco o per lasciare il porto una volta sbarcati.

Il personale e l'utenza degli uffici della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Dogane e del Mercato Ittico ed Ortofrutticolo e degli Enti in esso ospitati, sono autorizzati all'accesso in ambito portuale per raggiungere i predetti Uffici;

7. VEICOLI AUTORIZZATI ALL'ACCESSO IN AMBITO PORTUALE

Sono autorizzati all'accesso in porto i veicoli destinati alle operazioni e servizi portuali ed allo sbarco del pescato dalle navi ormeggiate in porto, limitatamente al tempo strettamente necessario a tali operazioni.

I veicoli commerciali e quelli autorizzati al trasporto di merci pericolose, come definite e classificate dalla normativa nazionale ed internazionale in materia, possono accedere in ambito portuale solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni autorizzate. In nessun caso tali veicoli ed eventuali rimorchi potranno permanere oltre il termine delle operazioni o essere lasciati incustoditi all'interno dell'ambito portuale.

Sono infine all'accesso in ambito portuale i veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto (es. Taxi, NCC) per l'accompagnamento ed il prelevamento dei soggetti autorizzati all'accesso a norma del presente Regolamento.

8. SOGGETTI OCCASIONALMENTE AUTORIZZATI ALL'ACCESSO IN AMBITO PORTUALE

Eventuali soggetti non appartenenti alle categorie indicate ai precedenti paragrafi 5 e 6 che, per motivi comunque attinenti all'esercizio di attività lavorative, necessitino di accedere e circolare nell'ambito portuale di Mazara del Vallo, potranno presentare motivata istanza alla Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, richiedendo il rilascio di un permesso di accesso giornaliero o temporaneo, allegando ogni

utile documentazione e specificando i dati dell'eventuale veicolo al seguito producendo copia del documento di circolazione.

I permessi giornalieri o temporanei rilasciati a norma del presente articolo dovranno essere conservati per tutta la durata dell'autorizzazione, esibiti ad ogni richiesta delle autorità preposte ai controlli e restituiti alla Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo al termine delle attività per le quali detti permessi sono stati rilasciati.

9. NORME GENERALI DI CONDOTTA E CIRCOLAZIONE

In tutto l'ambito portuale di Mazara del Vallo, tutti coloro che vi accedono a piedi o con veicoli, essendo a ciò autorizzati ai sensi del presente Regolamento, devono comportarsi in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

In particolare:

- h) è fatto generale obbligo di mantenere, per tutta la durata della permanenza nell'ambito operativo portuale, una condotta prudente e di prestare la massima attenzione alle altre attività in corso, al fine di non costituire pericolo per la sicurezza propria o altrui e di non arrecare intralcio al sicuro ed ordinato svolgimento delle attività portuali;
- i) è fatto obbligo di osservare i limiti di velocità previsti nei paragrafi seguenti;
- j) è fatto obbligo di mantenere una sufficiente distanza di sicurezza, a piedi o con veicoli, dal raggio di azione dei mezzi meccanici di sollevamento eventualmente operanti nelle banchine;
- k) è fatto obbligo di rispettare le distanze di sicurezza dal ciglio delle banchine, delle calate e dei moli indicate nei successivi paragrafi 15, 18 e 19, fatte salve le esigenze operative e di servizio (es. carica/scarica, imbarco/sbarco, visite ispettive, manutenzioni delle navi ormeggiate in porto);
- l) è fatto divieto di ingombrare la carreggiata con veicoli, rimorchi, merci ed attrezzature di qualunque genere;
- m) è fatto divieto di segnalazioni acustiche, salvo i casi di assoluta e motivata necessità, e di emissione di suoni che possano interferire con i segnali sonori che regolano le attività portuali e navali, compresi i suoni emessi da altoparlanti ed altri apparati di diffusione;

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

10. AUTORITÀ PREPOSTE AI CONTROLLI IN AMBITO PORTUALE

Ai fini della presente Ordinanza, le Autorità preposte ai controlli sono i militari del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, del Comando di Polizia Municipale ed il personale delle Forze dell'Ordine.

11. APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), l'autorità competente alla apposizione ed alla manutenzione della segnaletica nelle strade dell'ambito portuale di Mazara del Vallo, aperte all'uso pubblico, è il Comune di Mazara del Vallo.

CAPO II – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NEL PORTO NUOVO

12. DIVIETI DI ACCESSO E DI TRANSITO

Oltre a quanto disciplinato al Capo I del presente Regolamento, per ovvie ragioni di sicurezza, è fatto generale divieto di accesso e transito lungo tutta la mantellata di ponente. L'accesso è tuttavia consentito al personale del Servizio Fari e Segnalamenti Marittimi della Marina Militare ed al personale tecnico del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche – Opere Marittime e del personale tecnico del demanio e delle infrastrutture marittime e portuali della Regione Sicilia, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle proprie funzioni.

È inoltre vietato il transito veicolare nel Viale 6 Ottobre e lungo la recinzione perimetrale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera, con l'eccezione dei soggetti indicati al precedente paragrafo 5.

13. AREE E DIVIETI DI SOSTA

In tutto il Porto Nuovo di Mazara del Vallo, la sosta dei veicoli autorizzati all'accesso ai sensi degli articoli precedenti è consentita nelle seguenti aree:

- a) lungo le calate "S. Vito" e "Scalabrini", negli appositi stalli individuati in prossimità dello spartitraffico centrale, ove sono installate le torri faro;
- b) al centro del Molo "Vespri Siciliani", in senso obliquo, negli spazi destinati al parcheggio, contrassegnati da linee bianche;
- c) nel piazzale antistante l'ingresso principale della Capitaneria di Porto.

In tutti i rimanenti spazi all'interno del Porto Nuovo è permanentemente vietata la sosta, ed in particolare:

- nelle aree circostanti i depositi interrati di carburante ed i punti di erogazione, che dovranno essere delimitate con una linea continua di colore giallo e contrassegnate all'interno con linee oblique di colore giallo. È consentita la sosta ai veicoli cisterna adibiti al rifornimento dei depositi interrati, per il tempo strettamente necessario alle operazioni;
- lungo le banchine "Ammiraglio Francese" (limitatamente al lato esposto al mare), "Vespri Siciliani", "Ruggero II", "Mokarta" e le calate "San Vito" e "Scalabrini";
- lungo la carreggiata del Viale Guardia Costiera, dalla Capitaneria di porto fino all'intersezione con il prolungamento della Calata "San Vito";
- lungo tutto il perimetro della Capitaneria di Porto, a meno di 5 metri di distanza.

14. LIMITI DI VELOCITÀ

Fermo restando che la velocità dei veicoli in ambito portuale deve essere adeguata, secondo principi di prudenza, alle condizioni di agibilità e percorribilità delle aree percorse e delle attività eventualmente in corso, lungo le banchine, le calate ed i moli il limite

massimo di velocità è di 10 Km/h. Nelle restanti aree del Porto Nuovo di Mazara del Vallo, il limite è fissato a 30 Km/h.

15. DISTANZA DI SICUREZZA DAL CIGLIO DELLE BANCHINE, DELLE CALATE E DEI MOLI

La distanza di sicurezza dal ciglio delle banchine, delle calate e dei moli da osservare in tutto il Porto Nuovo di Mazara del Vallo è pari a metri 3 (tre).

16. DISPOSIZIONI SPECIALI AGGIUNTIVE AI FINI DELLA *SECURITY* MARITTIMA

Le banchine “Ruggero II” e “Mokarta” sono destinate all’ormeggio ed alle operazioni commerciali anche di navi soggette all’applicazione del Capitolo XI-2 Solas, del Regolamento (CE) 725/2004 e del Codice I.S.P.S. Per tale ragione, ogni qualvolta in tali banchine si trovino ormeggiate una o più navi soggette all’applicazione delle norme sopra citate, è ivi fatto assoluto divieto di accesso e circolazione veicolare e pedonale a chiunque non sia direttamente coinvolto nelle operazioni attinenti all’interfaccia nave-porto.

CAPO III – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NEL PORTO CANALE OVEST

17. DIVIETI DI ACCESSO E DI TRANSITO

Oltre a quanto disciplinato al Capo I del presente Regolamento, per ragioni di sicurezza, è fatto generale divieto di accesso e circolazione veicolare nelle aree non recintate di pertinenza dei cantieri navali, in quanto aree operative potenzialmente pericolose per i non addetti ai lavori. I responsabili dei cantieri dovranno provvedere ad evidenziare opportunamente le suddette aree, e ad apporre gli opportuni cartelli monitori indicanti i divieti ed i pericoli esistenti;

18. DISTANZA DI SICUREZZA AL CIGLIO DELLE BANCHINE E DIVIETI DI SOSTA

In via generale, e fatte salve le normali attività operative portuali, in corrispondenza del ciglio delle banchine e dei moli del Porto Canale Ovest di Mazara del Vallo, fino ad una distanza di sicurezza di metri 3 (tre) sono permanentemente vietate la sosta e la fermata.

Sulle predette banchine è consentita la sosta dei seguenti mezzi, per il tempo strettamente necessario alle operazioni/lavori autorizzati:

- mezzi destinati allo sbarco del pescato ed all'imbarco/sbarco di provviste e dotazioni;
- mezzi delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione.

La sosta sul lato opposto del ciglio delle banchine "Vivant Denon" e "Pammilo" è disciplinata dal Comune di Mazara del Vallo, nel rispetto della distanza di sicurezza indicata al primo capoverso.

CAPO IV – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NEL PORTO CANALE EST

19. DISTANZA DI SICUREZZA AL CIGLIO DELLE BANCHINE E DIVIETI DI SOSTA

In via generale, e fatte salve le normali attività operative portuali, in corrispondenza del ciglio delle banchine e dei moli del Porto Canale Est di Mazara del Vallo, fino ad una distanza di sicurezza coincidente con l'estensione della stessa banchina, individuato dal limite tra il basolato lapideo e l'asfalto del manto stradale, sono permanentemente vietate la sosta e la fermata.

Sulle predette banchine è consentita la sosta dei seguenti mezzi, per il tempo strettamente necessario alle operazioni/lavori autorizzati:

- mezzi destinati allo sbarco del pescato ed all'imbarco/sbarco di provviste e dotazioni;
- mezzi delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione.

La sosta sulla carreggiata adiacente le banchine "Ducezio" e "Molo Comandante Caito" è disciplinata dal Comune di Mazara del Vallo, nel rispetto della distanza di sicurezza indicata al precedente capoverso, con eccezione delle aree sovrastanti i depositi interrati ed i punti di erogazione di carburante del Molo Comandante Caito, comprese tra i civici 37 e 41 e tra i civici 53 e 63, in corrispondenza delle quali, la sosta e la fermata sono permanentemente vietate, ad eccezione dei veicoli cisterna adibiti al rifornimento dei depositi interrati, per il tempo strettamente necessario alle operazioni. Le suddette aree devono essere evidenziate mediante idonea segnaletica verticale ed orizzontale (contorno continuo di colore giallo e interno con linee oblique di colore giallo).

20. NORME PARTICOLARI PER IL PIAZZALE G.B. QUINCI

Per la banchina G.B. Quinci, la distanza di sicurezza è estesa a metri 5 (cinque).

Le superfici corrispondenti ai depositi interrati di combustibile marino che servono i relativi distributori fissi portuali ed ai punti di erogazione costituiscono aree operative portuali.

All'interno delle suddette aree è permanentemente vietata la sosta e la fermata, ad eccezione dei veicoli cisterna adibiti al rifornimento dei depositi interrati, per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

Le suddette aree devono essere evidenziate mediante idonea segnaletica verticale ed orizzontale (contorno continuo di colore giallo e interno con linee oblique di colore giallo).

A partire dal limite della distanza di sicurezza di metri 5 dal ciglio della Banchina G.B. Quinci è stabilita un'ulteriore fascia ampia metri 3 destinata al transito di eventuali mezzi di soccorso ed emergenza che debbano raggiungere il porto turistico. In tale fascia sono permanentemente vietate la sosta e la fermata.

Allegato A Porto Nuovo

100 m

AREA PORTUALE
ORDINANZA N. _____ IN DATA _____
DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI MAZARA DEL VALLO

 **AREA VIDEOSORVEGLIATA**

 dove non diversamente indicato

 lungo le banchine ed i moli

 0 - 24 fuori dagli spazi consentiti

 0 - 24 all'interno della striscia gialla

AREA OPERATIVA PORTUALE
ORDINANZA N. _____ IN DATA _____
DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI MAZARA DEL VALLO

   **AREA VIDEOSORVEGLIATA**

 **Eccetto autorizzati**

 **PERICOLO DI CADUTA IN MARE**

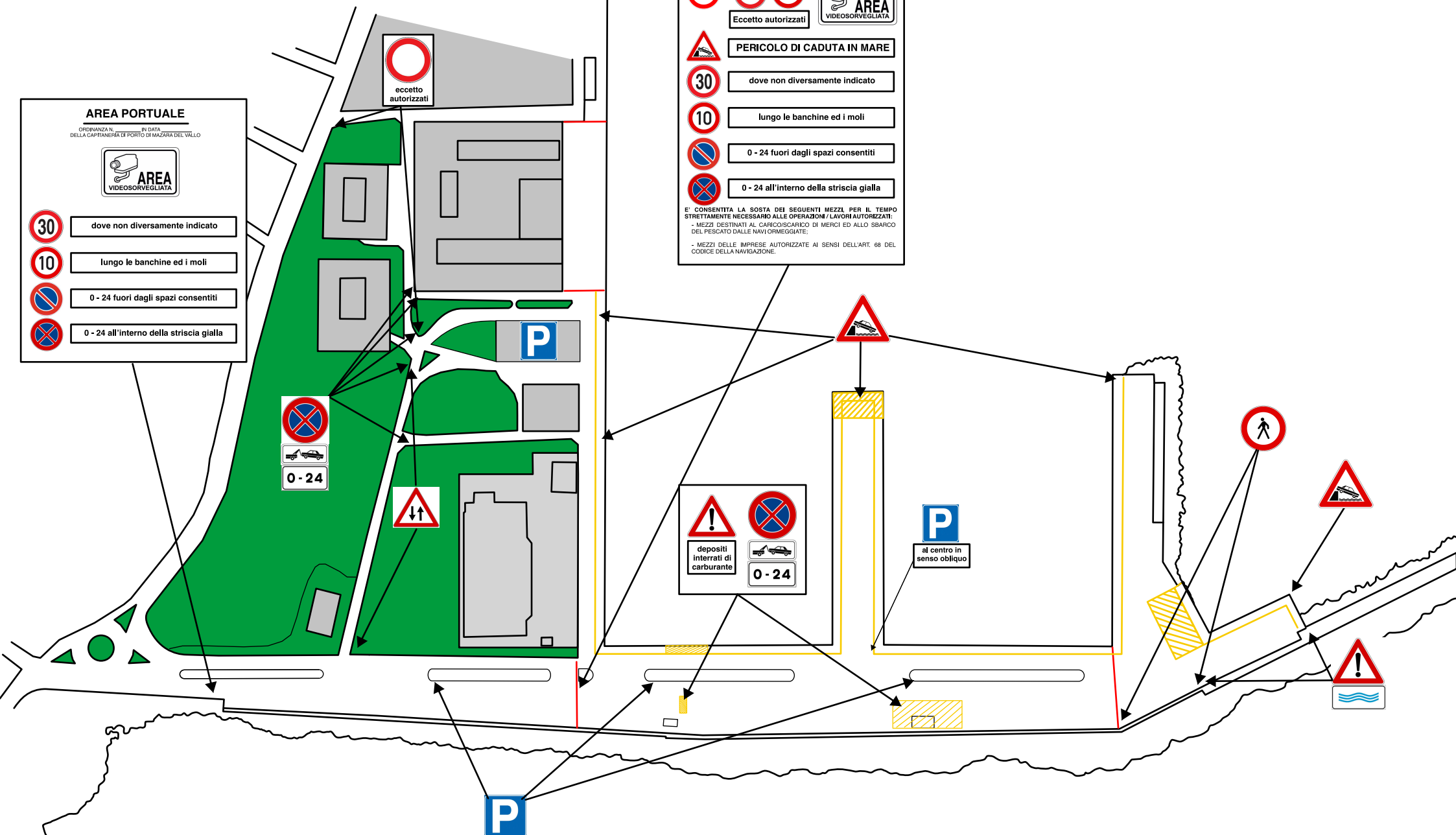
 dove non diversamente indicato

 lungo le banchine ed i moli

 0 - 24 fuori dagli spazi consentiti

 0 - 24 all'interno della striscia gialla

E' CONSENTITA LA SOSTA DEI SEGUENTI MEZZI, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLE OPERAZIONI / LAVORI AUTORIZZATI:
- MEZZI DESTINATI AL CARICO/SCARICO DI MERCI ED ALLO SBARCO DEL PESCATO DALLE NAVI ORMEGGIATE;
- MEZZI DELLE IMPRESE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE.



Allegato B Porto Canale Ovest

100 m

AREA PORTUALE

ORDINANZA N. _____ IN DATA _____
DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI MAZARA DEL VALLO

 **PERICOLO DI CADUTA IN MARE**

 **in caso di "marrobbio"**

 **0 - 24 all'interno della striscia gialla**

E' CONSENTITA LA SOSTA DEI SEGUENTI MEZZI PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLE OPERAZIONI / LAVORI AUTORIZZATI:

- MEZZI DESTINATI AL CARICO/SCARICO DI MERCI ED ALLO SBARCO DEL PESCATO DALLE NAVI ORMEGGIATE;
- MEZZI DELLE IMPRESE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE.

AREA OPERATIVA PORTUALE

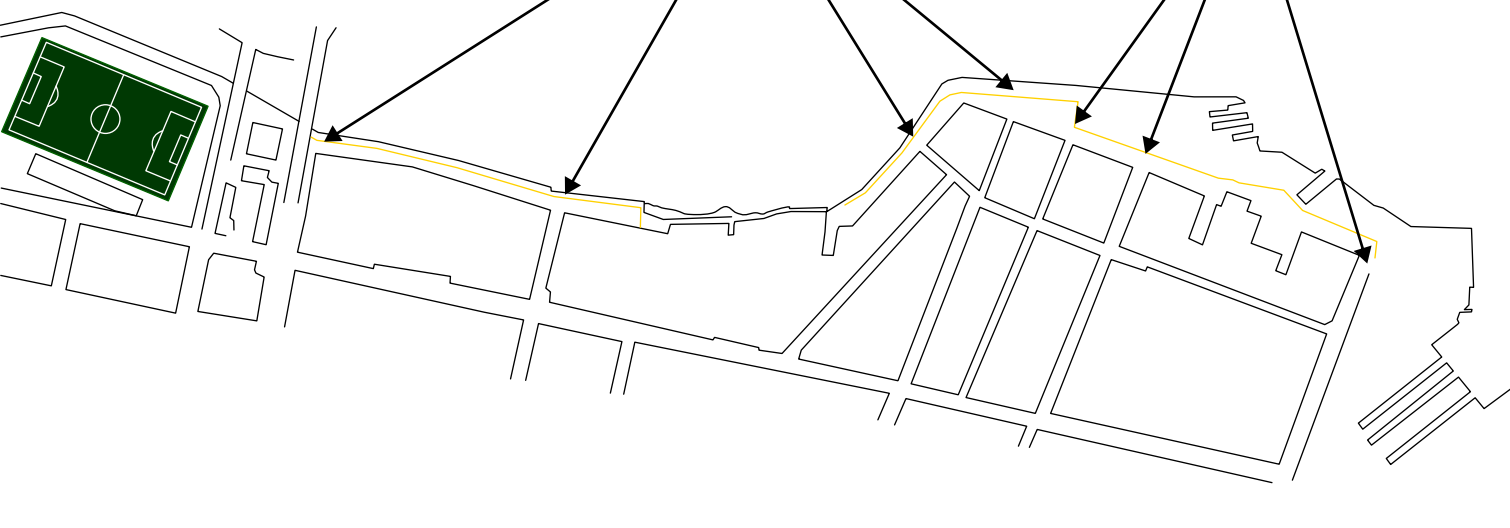
ORDINANZA N. _____ IN DATA _____
DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI MAZARA DEL VALLO

 **PERICOLO DI CADUTA IN MARE**

 **cantieri navali - maestranze al lavoro**

  **nei cantieri eccetto autorizzati**

 **0 - 24 all'interno della striscia gialla**



Allegato C
Porto Canale Est

100 m

